

Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UAMI — El Corte Inglés (COR)

(Causa T-214/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di estensione territoriale della protezione di una registrazione internazionale — Marchio denominativo COR — Marchio comunitario denominativo anteriore CADENACOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti**»]

(2011/C 355/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Germania) (rappresentanti: avv.ti Y.-G. von Amsberg e A.-S. Loesenbeck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo, M. E. López Camba e E. Seijo Veiguela)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2009 (procedimento R 376/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Bayerische Asphaltmischwerke/UAMI — Koninklijke BAM Groep (bam)

(Causa T-426/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BAM — Marchio nazionale figurativo anteriore BAM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 355/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe (Hofolding, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente J. van Manen, in seguito J. van Manen e M. van de Braak, e infine J. van Manen e R. Sjoerdsma, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest'ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Dufour/BCE

(Causa T-436/09) ⁽¹⁾

[«**Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Banche dati della BCE utilizzate per la preparazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale — Diniego di accesso — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di documento — Ricorso per risarcimento danni — Carattere prematuro**»]

(2011/C 355/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Julien Dufour (Jolivet, Francia) (rappresentanti: avv.ti I. Schoenacker Rossi e H. Djeyaramane)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente K. Laurinavicius e S. Lambrinoc, poi S. Lambrinoc e P. Embley, agenti)